

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA**, di seguito denominata per brevità “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con Sede in Roma, Viale Oxford 81;

E

R.T.I. rappresentato dalla Capogruppo mandataria **SO.GE.SI. S.p.A.** - con sede in Zona Industriale Molinaccio – Via Benucci, 105 - Ponte San Giovanni (PG) , CF 01305330548, in persona del suo Vice Presidente del C.d.A., dott. Giorgio di Pietro, nato a Narni (TR) il 24/09/48 - di seguito denominato per brevità “**RTI**”, che risulta essere composto, oltre che dalla Società Capogruppo, dalla Società **Rivoira S.p.A.**, con sede in Milano – Via Durini, 7, CF 06666970584, come da atto notarile Rep. 43.641 – Raccolta n. 12.772 autenticato dal notaio in Roma dott. Antonio Sgobbo in data 18/10/10;

PER

l’affidamento novennale del “*Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la Sala Operatoria e del Servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna al Policlinico Tor Vergata*”.

L’anno duemilaundici il giorno 16 del mese di febbraio, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me, Dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli

effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- il Prof. Enrico BOLLERO, nato a Roma il 12/12/40, nella sua qualità di Direttore Generale ex art. 24 dello Statuto della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della propria delibera n. 582 del 28/10/10, ed è persona a me nota;

- il dott. Giorgio di Pietro, nato a Narni (TR) il 24/09/48, nella sua qualità di Vice Presidente del C.d.A. della Società, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Perugia in data 12/05/10, personalmente identificato mediante Carta di identità rilasciata dal Sindaco di Terni il 12/06/09 con validità fino al 11/06/19;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.12.1913 e ss.mm.ii.;__

PREMESSO CHE

- con delibera n. 737 del 27.06.2006, nell'approvare il relativo Capitolato, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata provvedeva a indire la procedura aperta per l'affidamento novennale del "Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la Sala Operatoria e del Servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna al Policlinico Tor Vergata";

- con delibera n. 86 del 5/02/07 l'A.O.U. Policlinico Tor Vergata provvedeva a nominare la Commissione preposta al vaglio delle offerte relative alla procedura aperta di cui al precedente punto delle premesse;

- con atto notarile del 11 marzo 2005, modificato con successivi atti notarili in data 18 febbraio 2008 ed in data 05 febbraio 2009, è stato approvato lo Statuto della “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”;
- con la deliberazione n. 6 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2008, si prendeva atto dell’intervenuta registrazione della Fondazione PTV al n. 189 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e della conseguente acquisizione della personalità giuridica, nonché si disponeva l’avvio delle attività e la piena operatività della Fondazione a far data dal 1 luglio 2008;
- che con DDG n. 2 del 1° agosto 2008 è stato adottato l’Atto di Organizzazione e Funzionamento della Fondazione PTV, in ossequio alla deliberazione n. 12 assunta il 31 luglio 2008 dal Consiglio di Amministrazione ed avente ad oggetto i criteri per l’adozione dell’Atto stesso;
- che l’art. 1 dello Statuto della Fondazione (“Oggetto della sperimentazione gestionale”) stabilisce che *“L’oggetto della sperimentazione è la gestione delle attività sanitarie facenti capo al Policlinico Tor Vergata e la sua durata è fissata in cinque anni dalla data del riconoscimento della Fondazione”*;
- che con DDG n. 1 del 1 agosto 2008, al fine di assicurare una logica di continuità e razionalità nello svolgimento delle attività sviluppate dal Policlinico, è stata disposta la ri-assunzione, sino a espresso provvedimento di revoca o modificazione, di tutte le deliberazioni che abbiano approvato regolamenti aziendali adottate anteriormente alla data del 1 luglio 2008 dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Tor Vergata”, ivi comprese, quindi, le deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, il “Regolamento aziendale in materia di approvvigionamento” approvato con DDG n. 134 del 2 aprile 2001, come successivamente modificato, il “Regolamento provvisorio per l’acquisto di beni e

servizi in economia” approvato con DDG n. 1125 del 30 ottobre 2006, nonché la delibera n. 524 dell’11 giugno 2003 di nomina dell’Ufficiale Rogante;

- che, ai sensi dell’art. 4 del succitato Statuto, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata “*subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo all’Azienda...*”, con esclusione sia dei “*rapporti di impiego a tempo indeterminato del personale dipendente dell’Azienda*”, sia di “*quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con la stessa*”, e che pertanto il presente affidamento ricade nella competenza della Fondazione con decorrenza dal 19/11/10;

- al termine della succitata procedura di gara, la Fondazione PTV con Deliberazione D.G. n. 115 del 22.02.2010 aggiudicava il “Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la Sala Operatoria e del Servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna al Policlinico” in favore del RTI Servizi Italia S.p.A. (capogruppo mandataria);

- la Società SO.GE.SI. S.p.A. in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento con la Rivoira S.p.A. notificava all’Azienda Policlinico Tor Vergata, in data 14.01.2010, un ricorso al TAR Lazio, con contestuale istanza di sospensiva, al fine di ottenere “*l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in capo all’ATI Servizi Italia S.p.A.*”;

- la stessa Società SO.GE.SI. S.p.A. in data 24.05.2010 notificava alla Fondazione un ricorso per *motivi aggiunti* (al ricorso introduttivo iscritto al n. di R.G. 908/2010 Sez. III *Quater*) con istanza cautelare di sospensione;

- con Ordinanza n. 02512/2010 Reg. Ord. Sosp. il TAR Lazio, Sez. III *Quater*,

all'esito della Camera di Consiglio del 9 giugno 2010 accoglieva l'istanza cautelare e, di conseguenza, sospendeva gli effetti dell'aggiudicazione definitiva impugnata, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito della causa alla data del 14.07.2010;

- il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *Quater*, nell'ambito del procedimento NRG 908/2010 emetteva sentenza n. 32198/2010 depositata in data 09.09.2010 con la quale, accoglieva il ricorso per motivi aggiunti e *“per l'effetto annullava il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed, ai sensi dell'art. 245 ter del D.Lsg. 163/2006 dichiarava l'inefficacia del contratto stipulato e condannava l'amministrazione ad attuare il subentro della parte ricorrente nel contratto”*, previa verifica della documentazione di entrambe le società componenti il RTI;

- al fine di dare esecuzione alla succitata sentenza n. 32198/2010 del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *Quater*, la Fondazione, con DDG n. 582 del 28/10/10, preso atto della sentenza medesima, aggiudicava al RTI SO.GE.SI. S.p.A. / Rivoira S.p.A. il Servizio oggetto del presente contratto per un l'importo massimo complessivo di € 35.479.896,00 (Euro trentacinquemilioni quattrocento settantanove ottocentonovantasei/00) iva esclusa, di competenza del Policlinico Tor Vergata;

- Per quanto concerne la quota di Servizio che il medesimo RTI si è impegnato ad espletare in favore della Fondazione IME alle medesime condizioni della Fondazione e per un importo complessivo stimato in € 690.480,00 (Euro seicentonovantamila quattrocento ottanta/00) Iva esclusa, è previsto che il RTI intrattenga rapporti diretti con IME per ogni aspetto contrattuale e inerente le modalità di espletamento dei servizi;

- avverso la sentenza del TAR Lazio, sezione III *Quater* n. 32198/2010, veniva

proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato dal RTI controinteressato Servizi Italia, che rinunciava all'istanza cautelare di sospensione, chiedendo la fissazione dell'udienza di merito, ad oggi prevista per la data del 29/04/11;

- con note agli atti veniva stata richiesta agli enti rispettivamente competenti conferma circa il possesso da parte del RTI dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/06, al fine di verificare la veridicità delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dalle società componenti il RTI;

- con note agli atti gli enti rispettivamente competenti hanno confermato a questa Fondazione il possesso da parte delle società componenti il RTI dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/06, ad eccezione del requisito di cui al comma 1, lett. a) dello stesso art. 38, il cui possesso è stato confermato mediante produzione, in data 09/02/11, da parte del RTI di idonea certificazione rilasciata dalla "Sezione Fallimenti" del Tribunale di Milano in data 02/02/11;

- con note in atti d'ufficio veniva inoltrata la richiesta di informazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, relativamente alle due società componenti il RTI, agli U.T.G. competenti, i quali confermavano che non sussistevano, in capo alle società medesime, nè procedimenti nè provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, nè provvedimenti di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, nè cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08.08.1994;

- Il RTI, a garanzia dell'esatto adempimento del presente atto, prestava deposito cauzionale infruttifero di € 1.773.994,80 pari ad un decimo del suindicato prezzo complessivo, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, art. 113, comma 1

ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06, mediante polizza fideiussoria LG33/00A0062542 stipulata con Alleanza Toro Spa, con decorrenza dalla data di consegna del Servizio e validità per sei mesi oltre la scadenza dell'appalto;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, il RTI a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni cagionati alla Fondazione ed all'Azienda e per danni cagionati a terzi, imputabili alle società componenti il RTI, oppure al personale delle stesse, in relazione all'esercizio dell'attività oggetto del presente verbale, ha prodotto le seguenti polizze assicurative, che il RTI medesimo si impegna a mantenere valide ed efficaci per tutta la durata dell'appalto:

- polizza assicurativa n. 13615632 per rischi RCT-RCO contratta da So.Ge.Si. S.p.A. con la Compagnia Unipol, come integrata dall'appendice del 15/11/10, la quale precisa che la stessa polizza non "potrà essere annullata e/o disdettata dalla Contraente e/o dalla Compagnia se non con il consenso espresso dell'Ente Appaltante", ad oggi in scadenza al 31/12/11;
 - polizza assicurativa n. 920A6281 per rischi RCT, contratta da Rivoira S.p.A. con Zurich, integrata in eccesso a mezzo polizza n. XOOG24909530 stipulata con ACE American Insurance Company, con scadenza 30/06/11;
 - polizza assicurativa n. 920A6639 per rischi RCO, contratta da Rivoira S.p.A. con Zurich, integrata in eccesso a mezzo polizza n. 60/44982914 stipulata con ACE Aurora Assicurazioni, ad oggi in scadenza al 31/12/11.
- in esecuzione della delibera n. 582 del 28/10/10 e della sentenza n. 32198/2010 del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater e fatto salvo l'esito dei controlli effettuati in ordine ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/06, nonché fatti salvi gli effetti del ricorso in appello proposto innanzi al

Consiglio di Stato da altro RTI avverso sentenza n. 32198/2010 del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III *Quater*, in data 18/11/10, la Fondazione, nelle more della stipula del presente contratto, procedeva alla consegna in via di urgenza del Servizio, con decorrenza dalle ore 00.01 del 19/11/10, a mezzo di sottoscrizione congiunta di Verbale in data 18/11/10, espressamente menzionato al punto 6) del documento denominato "Elenco della documentazione nota alle parti", allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Fondazione, come sopra rappresentata, affida al R.T.I. rappresentato dalla Capogruppo mandataria SO.GE.SI. S.p.A., nella persona del suo Vice-Presidente Dott. Giorgio Di Pietro della Società, che accetta, il "*Servizio di noleggio e lavaggio della biancheria, delle divise e dei sets chirurgici sterili per la Sala Operatoria e del Servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici sterili mediante gestione esterna inclusa la ristrutturazione edile e impiantistica e con gestione delle attuali aree di substerilizzazione interna al Policlinico Tor Vergata*".

L'appalto dei Servizi di cui al precedente comma ha per oggetto le seguenti prestazioni, analiticamente descritte alle lettere A) e B) dell'art. 1 ("Oggetto dell'appalto") del Capitolato Speciale d'Appalto e richiamate in dettaglio ai due successivi commi del presente articolo, da espletarsi, anche per il tramite di idoneo personale - descritto all'art. 42 ("Requisiti del personale e obblighi previdenziali e assicurativi della ditta") del Capitolato Speciale d'Appalto, cui il successivo articolo

8 rinvia *integralmente*:

Il Servizio di “LAVANOLO” comprende:

- la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo dei letti di degenza ordinaria, di day hospital e di day surgery, delle terapie intensive e rianimazione, DEA oltre che per usi vari (lenzuola, federe, traverse, ecc.);
- la fornitura a noleggio del vestiario (divise da lavoro) per tutto il personale medico, non medico, sanitario e tecnico;
- il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura e imbustatura) della biancheria piana e del vestiario citati ai punti precedenti;
- la fornitura in noleggio di set sterili in TTR – Tessuto Tecnico Riutilizzabile - (dispositivi medici marcati CE) contenenti camici e teleria ad “effetto barriera”, nonché accessori, da utilizzarsi per l’allestimento del teatro operatorio negli interventi chirurgici;
- la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
- l’espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento, di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto ricondizionamento (dispositivi puliti o sterili), la consegna di tutti gli articoli di cui è prevista la fornitura;
- la gestione del guardaroba e dei magazzini oggetto del presente appalto da organizzarsi all’interno del Policlinico in appositi locali concessi in uso dalla Fondazione;
- la sterilizzazione a vapore post-lavaggio della biancheria destinata alle sale operatorie;

- la disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria dichiaratamente infetto;
- la fornitura di sistemi di ritiro/consegna divise per gli operatori sanitari, di tipo automatico mediante uso di microchip che garantisca la personalizzazione per colore/categoria professionale della divisa e quindi il conteggio singolo del suo utilizzo. Il sistema di distribuzione automatica deve essere operativo 24 ore al giorno. Detti sistemi di microchip devono poter essere utilizzati anche per applicazioni su tessuti speciali di sala operatoria e deve, pertanto, essere possibile verificare in qualsiasi momento il numero di cicli di sterilizzazione subiti dal singolo capo in tessuto speciale e quindi la naturale durata dello stesso; il microchip deve essere in grado di garantire una lettura multipla in particolare per la consegna del set sterile di sala operatoria;
- la fornitura di un sistema di lettura di microchip da installarsi presso apposito locale definito dalla Fondazione, specifico per il conteggio dei pacchi di divise e di materiale in tessuto speciale per sala operatoria, al fine di garantire un contraddittorio immediato sulle quantità di materiale consegnato (sarà facoltà della Fondazione richiedere che detto sistema sia applicato anche alla biancheria piana o ad altro materiale, in un secondo tempo).

Il Servizio di “STERILIZZAZIONE” comprende:

- la fornitura a noleggio di ferri chirurgici in kit sterili;
- la fornitura di un servizio completo di sterilizzazione con Centrale Esterna alla Fondazione;
- la gestione completa (forniture dei materiali di consumo, personale addetto

e di idonei strumenti di lavoro) del servizio di sterilizzazione “sul posto”, direttamente presso i locali della Fondazione identificati nelle aree di sub-sterilizzazione del BOA (blocco operatorio A) e BOB (blocco operatorio B), nonché la gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e convalida delle attuali apparecchiature per sterilizzazione e lavaggio ferri, installate presso la Fondazione, identificate nelle planimetrie di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto ed allegate al presente contratto sotto la lettera C);

- il ritiro e distribuzione da e per i blocchi operatori, la centrale esterna di sterilizzazione e i vari Centri di Utilizzo della Fondazione del materiale sporco e del materiale sterilizzato con idonei contenitori e carrelli atti a garantire la sicurezza del personale e del materiale sterile;
- la risistemazione della attuale area di substerilizzazione del BOA e, quindi, la fornitura eventuale di tutte le apparecchiature e gli arredi idonei a garantirne il funzionamento in qualità di area sub-sterilizzazione, inclusa la revisione ed eventuale adeguamento degli impianti tecnologici e l'esecuzione di tutte le opere edili ed affini occorrenti al funzionamento, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria edile, delle apparecchiature e dell'arredo; rifinitura della parte edile ed impiantistica, nonché la eventuale fornitura di tutti gli arredi e le apparecchiature utili al corretto funzionamento della Substerilizzazione del BOB, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria edile, delle apparecchiature e dell'arredo;
- la fornitura di garze laparotomiche sterili;
- l'acquisizione dei ferri chirurgici attualmente di proprietà della Fondazione.

Il RTI, come sopra rappresentato, si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità al contenuto della documentazione depositata agli atti della Fondazione ed espressamente menzionata ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del documento denominato "*Elenco della documentazione nota alle parti*", allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A), d'ora in poi denominato allegato A, nonché nel rispetto delle indicazioni sulle modalità esecutive di svolgimento del Servizio fornite dai Responsabili per la Fondazione al Responsabile per il RTI, tutti individuati al successivo art. 5.

L'organizzazione e le parti del Servizio sono suddivise, tra le singole imprese componenti il RTI, in conformità con quanto definito nell'offerta economica depositata agli atti della Fondazione ed espressamente menzionata al punto 3) dell'Allegato A), come di seguito riassunto.

La società So.Ge.Si. S.p.A, Capogruppo mandataria:

- effettuerà il coordinamento e la supervisione di tutte le attività operative e amministrative connesse all'appalto oggetto del presente contratto;
- svolgerà interamente il Servizio "Lavanolo", di cui al punto A dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto;
- relativamente ai servizi di cui al punto B dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto, si occuperà della sterilizzazione esterna alla Fondazione e delle due sub sterilizzazioni interne alla Fondazione, e "di parte delle attività di noleggio, reintegro e manutenzione dello strumentario chirurgico, nonché della ristrutturazione delle due sub sterilizzazioni interne alla Fondazione".

La società Rivoira S.p.A, società mandante del RTI, con riferimento esclusivo alle attività di cui al punto B dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto, si occuperà:

- della gestione tecnica delle apparecchiature;

- dei trasporti interni ed esterni alla Fondazione;
- su delega della Capogruppo So.Ge.Si. S.p.A., della esecuzione della attività di lavaggio nelle substerilizzazioni interne alla Fondazione;
- di parte dell'attività di noleggio, reintegro e manutenzione dello strumentario chirurgico, nonché della ristrutturazione delle due sub sterilizzazioni interne alla Fondazione.

In conformità con l'art. 3, comma 2 del Capitolato Speciale d'appalto, la piena attivazione dei servizi a favore della Fondazione dovrà essere realizzata entro il 180° giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto, per permettere la realizzazione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali interni alla Fondazione da destinare al Servizio, conformemente ai progetti presentati in sede di gara e concordati per la fase esecutiva con i Responsabili per la Fondazione di cui al successivo art. 5 e con il Responsabile Universitario del Procedimento lavori e fornitura arredi e attrezzature c/o l'Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata", Geom. Fabrizio Moscucci.

Nella fase transitoria, il RTI si obbliga, nell'espletamento del Servizio, ad attenersi ai contenuti ed alle tempistiche indicati nel crono-programma in atti prot. 28.159 del 15/11/10, allegato al Verbale di Consegna Urgente del Servizio espressamente menzionato al punto 6) dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ovvero ai programmi successivamente concordati con i responsabili per la Fondazione di cui all'art. 5.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il presente contratto ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 19/11/10, data di consegna del Servizio.

Il presente contratto viene sottoscritto in esecuzione della sentenza n. 32198/2010 del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater di cui alle premesse. Sono tuttavia fatti salvi gli effetti del ricorso in appello proposto da altro RTI innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza medesima, ai quali la Fondazione si rimetterà integralmente.

Al termine di tale periodo, l'appalto si considererà concluso senza che sia necessario alcun preavviso, fatta salva la facoltà unilaterale della Fondazione - da comunicarsi per iscritto al RTI almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto - di estendere la validità dell'appalto stesso per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza necessario all'espletamento di un nuovo procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente, ivi compreso l'espletamento di gare regionali centralizzate. In tal caso il RTI sarà obbligato a continuare il Servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Alla scadenza del contratto tutte le attrezzature e lo strumentario messo a disposizione dal RTI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto presso le aree di sub-sterilizzazione diventeranno di proprietà della Fondazione.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il RTI si obbliga ad effettuare le prestazioni di cui al precedente art. 1, comprese nell'appalto oggetto del contratto, secondo le modalità, alle condizioni e prescrizioni analiticamente descritte agli artt. 5 (“Noleggio della biancheria piana confezionata”), 6 (“Fornitura di sets sterili con camici e teleria in tessuti tecnici riutilizzabili), 7 (“Disinfezione della biancheria”), 8 (“Lavaggio e finissaggio della biancheria a noleggio”), 9 (“Sterilizzazione post-lavaggio della biancheria a noleggio”), 10 (“Sistema automatizzato per la consegna ed il ritiro delle divise del personale”), 11 (“Servizio di guardaroba e orari di apertura”), 13 (“Ritiro, trasporti, riconsegna e

distribuzione della biancheria piana, delle divise e dei sets sterili), 14 (“Controlli di conformità della biancheria e dei dispositivi forniti”), 15 (“Tutela del patrimonio costituito dai dispositivi a noleggio”), 16 (“Asportazione finale delle dotazioni a noleggio e del carrellame), 17 (“Bolle di consegna”), 18 (“Noleggio dello strumentario chirurgico”), 19 (“Scorte dello strumentario”), 20 (“Tutela del patrimonio, dello strumentario a noleggio”), 21 (“Strumentario chirurgico di proprietà della Fondazione”), 22 (“Centrale di sterilizzazione esterna”), 23 (“Gestione delle sub sterilizzazioni del Policlinico”), 24 (“Riassetto e risistemazione delle sub sterilizzazioni”), 25 (“Servizio di ricondizionamento dello strumentario chirurgico”), 26 (“Preparazione e sterilizzazione del materiale”), 27 (“Specifiche gestionali della centrale di sterilizzazione e di sub sterilizzazione”), 28 (“Oneri d’esercizio”), 29 (“Controlli di conformità dei dispositivi forniti”) e 31 (“Organizzazione del Servizio di ritiro, trasporto e riconsegna del materiale”) del Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto per accettazione dal RTI, depositato agli atti della Fondazione ed espressamente menzionato nell’allegato A), punto 1), parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché in conformità con il Progetto di svolgimento del Servizio, presentato in sede di gara dal RTI, depositato agli atti della Fondazione ed espressamente menzionato nell’allegato A), punto 2).

In particolare, ma non in via esaustiva, nell’ambito del **Servizio di noleggio della biancheria piana**, il RTI si obbliga a predisporre opportune scorte presso i singoli moduli di degenza e dei Servizi, tali da consentire un’autonomia non inferiore a 48 ore. Ogni capo di biancheria confezionata per la vestizione del personale (sia personalizzata che non) dovrà essere dotato di apposito microchip di tipo passivo in multilettera.

Relativamente alla **fornitura di sets sterili con camici e teleria in tessuti tecnici**

riutilizzabili, i materiali forniti dovranno essere conformi alle specifiche di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ogni capo di biancheria in tessuto speciale per sala operatoria dovrà essere dotato di apposito microchip di tipo passivo MULTILETTURA e deve essere messo a disposizione della Fondazione apposito **sistema di lettura pacchi in area di consegna materiale sterile**, al fine di poter garantire un contraddittorio sul materiale consegnato. Detto sistema deve riportare, mediante apposito software, la possibilità di conteggiare il numero di cicli che il singolo capo ha subito dalla sua messa in uso. I dispositivi (set, camici e pacchi procedurali) devono inoltre essere provvisti di una doppia etichetta biadesiva rimovibile con codice a barre per permettere la tracciabilità del prodotto, la contabilizzazione del consumato sarà effettuata a mezzo lettura di microchip. Le indicazioni riportate nei codici a barre dovranno essere concordate con la Fondazione.

Per quanto attiene al **sistema automatizzato per la consegna ed il ritiro delle divise del personale**, il RTI dovrà provvedere all'installazione di un primo principale **sistema di raccolta e distribuzione automatica delle divise personalizzate per colore/categoria professionale** previste per il personale della Fondazione, in grado di essere operativo 24 ore al giorno. Detto sistema, dotato di finestre plurime di accesso per l'utenza, dovrà prevedere l'impiego di microchip in multilettura e di apposito software gestionale in grado di identificare e conteggiare i capi del singolo operatore, nonché essere in grado di conteggiare il numero di ritiri mensili per operatore e/o per gruppi di operatori. In ordine all'uso di tale sistema, il RTI si obbliga a provvedere all'installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema. Il RTI si obbliga altresì a fornire un secondo sistema di distribuzione automatica delle divise (non personalizzate) del personale addetto alle sale

operatorie e alla terapia intensiva, così come per il DEA, da installarsi all'ingresso dei Blocchi Operatori, nonché un terzo sistema di distribuzione automatica delle divise (sempre non personalizzate) presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica.

Il Servizio guardaroba rispetterà il seguente orario di apertura:

- da lunedì a sabato - dalle 7,00 alle 16,00

In conformità con l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, al termine del contratto d'appalto tutte le dotazioni di biancheria e guanciali oggetto di fornitura a noleggio in base ai contenuti del presente contratto, al pari delle attrezzature utilizzate nell'allestimento del guardaroba, dovranno essere asportate a cura e spese del RTI, così come tutto il carrellame di proprietà del RTI medesimo utilizzato per l'espletamento dell'appalto.

Nell'ambito del **Servizio di noleggio di kit di ferri chirurgici**, il RTI deve assicurare la fornitura a noleggio di tutto lo strumentario normalmente utilizzato durante gli interventi chirurgici, impegnandosi ad acquistare gli strumenti di proprietà della Fondazione e ad integrarli con le tipologie e le quantità necessarie ad assicurare l'esatta composizione dei set procedurali monopaziente richiesti per il corretto funzionamento dell'attività operatoria.

In fase di messa a regime, le parti si impegnano a completare un inventario relativamente a:

- il numero degli articoli distinti per tipologia;
- lo stato d'uso degli stessi distinto tra: nuovo, seminuovo o recentemente revisionato, usato.

Il RTI corrisponderà alla Fondazione un importo per ciascun articolo, così definito:

- articoli nuovi: 100% dell'importo di acquisto (IVA esclusa);

- articoli seminuovi recentemente revisionati: 50% dell'importo di acquisto (IVA esclusa) comunque non inferiore al valore residuo di ammortamento del relativo stato patrimoniale;
- articoli usati: 30% dell'importo di acquisto (IVA esclusa).

Gli importi di acquisto saranno desumibili dalle fatture in possesso della Fondazione.

Riguardo alle modalità di pagamento dell'importo complessivo così ottenuto, lo stesso verrà detratto proporzionalmente durante il primo triennio di affidamento.

Le scorte dello strumentario chirurgico sono definite in conformità con quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il RTI si obbliga a garantire la gestione integrale delle **sub sterilizzazioni della Fondazione**, al pari della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle opere edili, delle apparecchiature per la sterilizzazione e degli arredi, nonché delle rispettive convalide di processo.

Il Servizio di Sterilizzazione presso le due Sub Sterilizzazioni osserverà il seguente orario minimo:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 06,30 alle ore 17,30
- il sabato dalle ore 06,30 alle ore 12,30

Il RTI si obbliga inoltre a fornire un **servizio di reperibilità** del personale addetto negli orari di chiusura, sia notturna che festiva, da espletarsi all'interno delle Sub Sterilizzazioni della Fondazione, e garantito da addetti del RTI che siano in grado di operare in piena autonomia, direttamente presso le sub sterilizzazioni della Fondazione. Gli operatori del RTI, a seguito di chiamata, saranno tenuti a recarsi tempestivamente (massimo 60 minuti) presso la sub sterilizzazione per erogare con urgenza i servizi di ricondizionamento dello strumentario chirurgico che saranno loro richiesti, comprensivi di eventuale ritiro e riconsegna presso il reparto

richiedente.

Il RTI si obbliga inoltre a predisporre un **sistema di tracciabilità del prodotto** mediante software informatizzato anche per il materiale sterilizzato in area di sub-sterilizzazione. Il sistema informatico deve permettere di verificare a che punto del processo produttivo si trova un determinato prodotto nonché l'operatore di riferimento e deve rispondere alle caratteristiche elencate in dettaglio all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui al punto 1 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Nell'ambito del Servizio di Sterilizzazione, il RTI, in conformità con l'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto espressamente menzionato al punto 1 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre al Responsabile per il RTI di cui all'art. 5, comma 7, nomina:

- il Dott. **Marco Forni**, quale **Direttore Tecnico** rappresentante del RTI nei confronti dei vari Organi direttivi, tecnici, amministrativi e sanitari della Fondazione, che dovrà avere tutti i poteri ed i mezzi per assicurare la disciplina del Personale ed il rispetto degli obblighi contrattuali
- l'Ing. **Franco Marini** quale **Tecnico della manutenzione** incaricato della corretta applicazione del programma di manutenzione;
- Il dott. **Cristiano della Spoletina Responsabile Infermieristico del Servizio** con compiti di programmazione ed organizzazione con relativo curriculum formativo professionale.

**ART. 3 BIS – LOCALI FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI COMPRESI
NELL'APPALTO**

In conformità con l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto menzionato al punto 1 dell'allegato A):

- la Fondazione concede in uso al RTI i locali necessari ad assicurare tutte le prestazioni (deposito sporco e pulito per la biancheria piana e confezionata) relative al **Servizio Lavanolo**, delle dimensioni complessive di circa 300 mq, siti al livello – 4,40 e nei quali dovrà essere prevista anche la installazione del sistema di distribuzione automatica relativo alle divise personalizzate per colore/categoria professionale del personale. I locali messi a disposizione del RTI e consegnati con il presente atto sono identificati nelle planimetrie di cui all'allegato 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, e allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).
- Vengono, inoltre, messi a disposizione del RTI e consegnati con il presente contratto altri spazi funzionali all'espletamento del **Servizio di distribuzione delle divise del personale**, secondo la seguente allocazione:
 - Distribuzione di divise per taglia e per categoria professionale (chirurgo/anestesista/personale infermieristico e tecnico-sanitario), presso il BOA sito al primo piano della piastra all'ingresso dei blocchi operatori stessi;
 - Distribuzione di divise presso il DEA sito al piano 0 della piastra;
 - Distribuzione di divise presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica sito a liv.-4,40.L'esatta allocazione dei distributori, nell'ambito dei suddetti locali, viene definita d'intesa tra le parti.
 - Il RTI si impegna, con oneri e mezzi a proprio carico, ad effettuare i **lavori edili ed impiantistici sulle aree di sub sterilizzazione** collocate **all'interno del BOA e del BOB**, identificate nelle planimetrie di cui all'allegato 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la

lettera C), concesse in uso al RTI. Sono altresì a carico del RTI i relativi arredi ed i costi di messa a norma, in conformità con quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto. Tutti gli eventuali interventi di tipo impiantistico dovranno essere corredati da relativa dichiarazione di conformità prevista dalla L. 46/1990, mentre per gli arredi/attrezzature deve essere presentato, ove previsto, il certificato di collaudo. Per quanto concerne la ristrutturazione edile e impiantistica delle attuali aree di substerilizzazione interna alla Fondazione, il RTI è tenuto a prestare le medesime garanzie previste dalle vigenti norme in tema di sub-appalto.

Il RTI deve garantire anche la **gestione integrale del servizio presso le Sub Sterilizzazioni** della Fondazione che sarà a carico del RTI stesso, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, delle opere edili, delle apparecchiature per la sterilizzazione e degli arredi, nonché le rispettive convalide di processo.

Per ogni opera che il RTI riterrà necessaria per l'installazione o la messa in funzione di arredi e/o attrezzature dovrà informare preventivamente la Fondazione, nonché il Responsabile Universitario del Procedimento lavori e fornitura arredi e attrezzature c/o l'Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata", Geom. Fabrizio Moscucci.

Resta inteso che, qualora l'introduzione di dette nuove apparecchiature/attrezzature dovesse comportare delle modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.

Sui locali e gli impianti concessi in uso il RTI non potrà vantare diritto alcuno che non sia l'uso stesso e con l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Codice Civile, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al termine dell'appalto, il RTI dovrà riconsegnare quanto messo a sua disposizione con il presente contratto nelle medesime condizioni rilevate all'atto della consegna, impegnandosi ad eseguire le riparazioni e le sostituzioni causate da incuria, trascuratezza o da utilizzo non appropriato. Le operazioni di riconsegna verranno verbalizzate in contraddittorio.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto allo stato dei locali al momento della riconsegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati al RTI, anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione.

Le spese relative alle utenze energetiche (acqua, riscaldamento, elettricità) dei locali di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico del RTI, che verserà alla Fondazione un importo forfettario annuo pari allo 0,3 % del fatturato annuo. Sono altresì a carico del RTI gli oneri per la pulizia dei locali e per le utenze telefoniche verso l'esterno.

ART. 4 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le condizioni generali e i rapporti attuativi sono regolati, in ordine di prevalenza:

- a) dalle clausole del presente contratto;
- b) dal Capitolato Speciale d'Appalto espressamente menzionato al punto 1) dell'allegato A) del presente contratto;
- c) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi formati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della DDG n. 1/2008 citata in premessa ovvero in corso di formazione;

- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici di servizi, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto a), o che abbiano carattere dispositivo;
- e) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore disciplinante l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;
- f) alle norme richiamate nell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto espressamente menzionato al punto 1) dell'allegato A) del presente contratto;

Le clausole delle condizioni generali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto si fa riferimento ai contenuti della documentazione - depositata agli atti della Fondazione - espressamente menzionata ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) del documento denominato *"Elenco della documentazione nota alle parti"*, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A).

Nessuna contestazione, addebito, trattenuta, sospensione del servizio, sanzione ovvero nessuna modificazione alle disposizioni contenute nel presente contratto potrà legittimamente essere reciprocamente operata se non previamente contestata e/o richiesta per iscritto all'altra parte, con determinazione esatta della richiesta e/o della pretesa e/o della modificazione, e con indicazione di un congruo termine non inferiore a giorni 7 entro i quali la parte destinataria della contestazione potrà eventualmente controdedurre, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 2, commi 2 e 3, e 14 del presente contratto.

Qualsiasi decisione, sanzione, trattenuta che dovesse essere assunta ovvero qualsiasi modificazione che dovesse essere effettuata senza il preventivo rispetto di quanto

previsto al precedente comma 4 dovrà ritenersi nulla e comunque improduttiva di effetti, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 2, commi 2 e 3, e 14 del presente contratto.

ART. 5 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO - CONTROLLI

La Fondazione nomina la Dott.ssa Maddalena Galizio, Dirigente della UOS Comfort Ospedaliero e Direttore della UOC Direzione Infermieristica e delle Professioni Sanitarie, quale responsabile incaricato di verificare il corretto adempimento delle prestazioni relative al servizio “Lavano”, di cui alla lettera A dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

La Fondazione nomina il Dott. Giuseppe Visconti, Direttore Sanitario di Presidio Ospedaliero, quale responsabile incaricato di verificare il corretto adempimento delle prestazioni relative al servizio di “sterilizzazione”, di cui alla lettera B dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

In caso di assenza dei predetti Responsabili per la Fondazione, la Fondazione stessa deve comunicare il nominativo del/dei sostituto/i.

La Fondazione, per il tramite dei suindicati Responsabili e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso del RTI, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto e della scrupolosa osservanza da parte del RTI di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

Il RTI è obbligato:

- ⇒ a consentire alla Fondazione lo svolgimento delle predette verifiche nonché a prestare la propria collaborazione;
- ⇒ a dare immediata comunicazione ai suddetti Responsabili per la Fondazione, per

quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, che determinino diverse modalità di svolgimento del Servizio.

Detto regime di controlli è anche funzionale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale d'appalto, il Responsabile per il RTI, individuato quale rappresentante a tutti gli effetti del RTI medesimo nei confronti della Fondazione per gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale, gestionale ed operativo, costantemente reperibile, responsabile degli adempimenti previsti nell'espletamento del Servizio oggetto del presente contratto, e incaricato di controllare e coordinare il personale impiegato dal RTI nell'appalto, è designato nella persona del Sig. Fabrizio Margaritelli.

Il Responsabile per il RTI deve svolgere, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- ⇒ coordinare, organizzare e controllare l'esecuzione dell'appalto;
- ⇒ recepire le esigenze manifestate ed adottare le conseguenti soluzioni con il Responsabile per la Fondazione;
- ⇒ controllare e far osservare al personale impiegato nel Servizio le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del Servizio stesso;
- ⇒ mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalla Fondazione per il controllo dell'andamento del Servizio.

Il RTI deve comunicare l'indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del proprio Responsabile.

In caso di assenza del predetto Responsabile per il RTI, quest'ultima deve

comunicare tempestivamente e comunque nella medesima giornata ai citati Responsabili per la Fondazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, il nominativo ed il recapito di un sostituto, fermo restando che non potrà procedere alla sostituzione di detto Responsabile, così come individuato dal presente articolo, senza preventiva accettazione scritta della Fondazione.

Il RTI ed il suo Responsabile devono raccordarsi con i Responsabili per la Fondazione per tutte le esigenze relative allo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto.

ART. 6 – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Fondazione, per tutta la durata novennale del presente appalto, corrisponde al RTI un importo calcolato in base ai prezzi unitari di cui all'offerta economica presentata in sede di gara, espressamente menzionata all'allegato A), punto 3) del presente contratto, depositata agli atti della Fondazione, comprensivi di qualsiasi onere connesso alla regolare e completa esecuzione del contratto, e di seguito indicati:

- prezzo unitario per servizio completo di lavanolo di biancheria piana nel caso di ricoveri in degenza ordinaria, Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e DEA, Dialisi, Day Surgery: € 4,56 (quattro/56) + IVA a giornata di degenza;
- prezzo unitario per servizio completo di lavanolo di biancheria confezionata: € 19,60 (diciannove/60) + IVA per un mese a persona;
- prezzo unitario per servizio completo di set sterili in TTR: € 8,82 (otto/82) + IVA per ogni set;
- prezzo unitario per servizio completo di noleggio e sterilizzazione di ferri chirurgici: € 121,00 (centoventuno/00) + IVA a unità di sterilizzazione.

Nel caso di ferri in busta singola, il parametro medio di riferimento è di n. 35 buste per ogni unità di sterilizzazione.

Il RTI si impegna a mantenere i prezzi di cui al precedente comma 1 fissi ed invariati per tutta la durata dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Il corrispettivo, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui al precedente comma 1 e sulle effettive quantità/volumi di servizi resi, verrà corrisposto al RTI in rate mensili posticipate, su presentazione di fatture descrittive dei servizi espletati nel periodo di riferimento.

I prezzi unitari di cui al comma 1 del presente articolo, moltiplicati per i "volumi di attività" ipotizzati menzionati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, determinano un importo complessivo novennale dell'appalto presunto e meramente indicativo pari ad € 35.479.896,00 (Euro trentacinquemilioni quattrocento settantatanove ottocento novantasei/00) iva esclusa.

In relazione ad eventuali variazioni dei volumi presuntivi posti a base di gara, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente menzionato al punto 1 dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 231/02, le parti convengono che il pagamento avrà luogo entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla data di assunzione di dette fatture al protocollo della Fondazione - fatta salva diversa pattuizione tra le parti nel rispetto della libertà negoziale dei contraenti -, in presenza di Attestazione di Regolare Esecuzione del Servizio svolto.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, con spese a carico del beneficiario, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora il pagamento delle fatture riguardanti le prestazioni oggetto del presente contratto venga effettuato oltre il termine previsto nel presente contratto, saranno corrisposti interessi di mora calcolati in base alla normativa vigente.

Fino al 31/12/12, salvo proroghe, le parti danno atto che la liquidazione delle fatture avviene con le modalità previste dall' "Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari".

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Fondazione e/o della Regione Lazio, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.

In ogni caso di arbitraria interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali, il RTI risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

Sui pagamenti mensili saranno operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

La Fondazione rimane sempre estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra il RTI ed i fornitori, creditori e personale del medesimo RTI, nonché terzi in genere, anche in caso di cessione dei crediti, soggetta a preventiva notifica ed accettazione in base alla vigente normativa ed alla regolamentazione della Fondazione nonché ad accettazione senza riserva da parte del cessionario delle clausole contenute nel presente articolo e nel successivo articolo 21.

ART. 6 BIS - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il RTI si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, i seguenti conti correnti bancari dedicati, nonché ad operare su di essi **esclusivamente** tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice

fiscale. **Il RTI si impegna altresì a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai suddetti dati.**

Il **conto dichiarato** dalla Società Capogruppo Mandataria del RTI **So.Ge.Si. Spa** dedicati al pagamento delle fatture attive è il seguente: Unicredit Banca - Filiale di Madonna Alta (PG) - IBAN c/c IT 85 F 02008 03039 000029430887.

I conti utilizzati dalla Società Capogruppo Mandataria del RTI So.Ge.Si. Spa per il pagamento dei fornitori sono i seguenti:

- Unicredit Banca - Filiale di Madonna Alta (PG) IBAN IT 85 F 02008 03039 000029430887;
- Banca delle Marche Agenzia n. 3 Perugia - IBAN IT 29 V 06055 03000 000000000403;
- Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 1 Perugia - IBAN IT 67 C 01005 03001 000000009102;
- Monte dei Paschi di Siena Agenzia 10 Perugia - IBAN IT 48 E 01030 03008 000000041268;
- Intesa Sanpaolo Filiale di Perugia (PG) - IBAN IT 32 B 03069 03004 100000101017;
- Cassa di Risparmio di Firenze Filiale di P.S. Giovanni – IBAN IT 44 P 06160 03001 000008428C00;

I conti dichiarati dalla Società Mandante del RTI **Rivoira Spa** dedicati al presente contratto sono i seguenti :

- Banca: INTESASANPAOLO S.P.A.- Agenzia/Filiale: TORINO – IBAN: IT54 A030 6901 1101 0000 0101 062;
- Banca: UNICREDIT S.p.A. - Agenzia/Filiale: MILANO – IBAN: IT 04 A 02008 09432 000500037247.

Le Società componenti il RTI si obbligano, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale **ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni**, indicando in ogni operazione registrata **il codice identificativo di gara (CIG) 075726747E**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010 **e s.m.i.**

Le Società componenti il RTI si obbligano, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 **e s.m.i.**; le Società medesime si impegnano ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Le Società del RTI si impegnano altresì a comunicare alla Fondazione **e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma** l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

L'inadempimento agli obblighi richiamati dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi **dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.**, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL RTI

Il RTI deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché

“dell’organizzazione propria di mezzi e risorse anche umane idonei” alla gestione dell’appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’appalto stesso.

Con la stipula del presente contratto il RTI assume, oltre agli obblighi stabiliti dagli altri articoli del presente contratto, i seguenti ulteriori obblighi:

- a) obbligo di garantire la continuità, regolarità e completezza del Servizio;
- b) in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, obbligo di rispettare le norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico della dovuta informazione alla Fondazione, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso degli scioperi e delle misure per la loro riattivazione, evitando ogni possibile disagio ai servizi generali della Fondazione;
- c) obbligo di versare i contributi previdenziali ed assicurativi nonché di effettuare pagamento diretto del lavoratore nella misura corrispondente al livello di inquadramento e al conseguente trattamento economico previsto dal C.C.N. L. di categoria applicato;
- d) obbligo di dichiarare sotto la propria responsabilità la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione, della contribuzione e degli integrativi aziendali corrisposti ai lavoratori impiegati nell’appalto;
- e) obbligo di garantire che il RTI risulti in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- f) obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all’adempimento delle vigenti

prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;

- g) obbligo di informare i propri operatori circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione dell'appalto, nonché di garantire che gli operatori stessi siano provvisti di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del RTI;
- h) obbligo di garantire un'adeguata formazione ed aggiornamento del proprio personale;
- i) obbligo di svolgere il Servizio oggetto del presente contratto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa in caso di esito negativo della sperimentazione gestionale;
- j) obbligo di provvedere, alla scadenza delle polizze assicurative indicate nelle superiori premesse, nonché alle successive scadenze, al rinnovo delle suddette polizze a copertura dell'intero periodo di validità del presente contratto ed a trasmettere alla Fondazione prova documentale dell'avvenuto rinnovo e del pagamento dei relativi premi assicurativi.

ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il RTI deve uniformarsi integralmente a quanto prescritto dagli artt. 42 e 43 del Capitolato Speciale d'Appalto espressamente menzionato al punto 1 dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In particolare, sempre in conformità con il citato art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Capogruppo Mandataria del RTI si impegna a rendere idonea dichiarazione attestante l'elenco nominativo completo e aggiornato delle unità di

personale impiegate stabilmente all'interno della Fondazione nei Servizi oggetto del presente contratto preliminarmente all'attivazione di ciascun Servizio, nonché a rendere tempestivamente la medesima dichiarazione aggiornata per ciascuna modifica che intervenisse nella composizione dello stesso personale.

**ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI
LAVORATORI**

La Fondazione ha fornito, in allegato al Capitolato Speciale d'appalto, in conformità all'articolo 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008, un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, espressamente menzionato al punto 4) dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il RTI deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia espressamente per tutto quanto non previsto dal presente articolo, nonché al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), elaborato a norma dell' art 26 del D.Lgs. n. 81/08, già allegato al Verbale di Consegna Urgente del Servizio sottoscritto in data 18/11/10 preliminarmente all'avvio del Servizio, nonché confermato dalle parti preliminarmente alla stipula del presente contratto ed espressamente menzionato nell'allegato A), punto 5), con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il RTI e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.

Il RTI, ai fini della quantificazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/08, conferma i valori dichiarati in riferimento a ciascun costo unitario per le diverse tipologie di servizio nelle “giustificazioni del

prezzo” a corredo dell’offerta economica presentata in sede di gara, di cui al punto 3 dell’Allegato A, da moltiplicarsi per i “volumi di attività” ipotizzati all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e di seguito riepilogati:

- € 0,09 per le attività di lavanolo biancheria confezionata;
- € 0,138 per i set TTR;
- € 1,8529 per noleggio e sterilizzazione ferri.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Fondazione, ad opera dei Responsabili per la Fondazione individuati nel precedente articolo 5 ovvero di altro personale incaricato, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del RTI di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, in relazione alla corretta esecuzione del Servizio.

Gli eventuali inconvenienti dovuti a disservizi o inadempienze nell’assolvimento delle prestazioni connesse al Servizio oggetto del presente contratto saranno formalmente rilevati dai Responsabili per la Fondazione, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui all’art. 4 del presente contratto, all’esito della quale, decorsi i tempi ivi previsti senza che siano state ritenute sufficienti le giustificazioni presentate o nel caso in cui le stesse non siano state presentate, la Fondazione, in conformità con quanto previsto all’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto, potrà:

- per ogni inadempienza connessa con l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicare la penale pecuniaria per una somma di entità variabile da un minimo di Euro 1000 (mille/00) ed un massimo di Euro 30.000 (trentamila/00), in relazione alla gravità dell’inadempienza. A tal fine rilevano le fattispecie di inadempimento previste, a titolo semplificativo e non esaustivo, al

comma 6 dell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente menzionato al punto 1 dell'Allegato A;

Limitatamente alle seguenti specifiche tipologie di inadempienza riferite esclusivamente alle servizio di noleggio e lavaggio di biancheria, divise e set chirurgici sterili per la sala operatoria, il RTI dovrà corrispondere alla Fondazione, a titolo di penalità, le seguenti somme di entità variabile fino agli importi massimi rispettivamente indicati per ciascuna tipologia:

- per mancata rispondenza delle partite di capi forniti alle specifiche tecnico-merceologiche prescritte dal presente contratto, comprensivo dei documenti noti alle parti di cui all'allegato A, applicare una penale pecuniaria fino ad un massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento/00) per ogni violazione;
- per mancato ritiro dei capi sporchi o mancata consegna dei capi sanificati, secondo quanto stabilito nel comma 4 del precedente art. 1, applicare una penale pecuniaria fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta/00) al giorno;
- per imperfette condizioni igieniche di capi consegnati, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi, applicare una penale pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.000 (mille/00) per ogni violazione;
- per imperfetta sterilità dei capi consegnati come tali, comprovabile attraverso prove microbiologiche sugli stessi, applicare una penale pecuniaria fino ad un massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento per ogni violazione).

La valutazione della gravità della inadempienza che determina l'applicazione della corrispondente penale è di competenza dei Responsabili per la Fondazione di cui al precedente art. 5.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Capogruppo Mandataria del RTI a mezzo raccomandata A/R.

L'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Le penali non pregiudicano il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione di richiedere alla Capogruppo mandataria, che risponde per il RTI, il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore del Servizio, con l'incameramento della cauzione prestata.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi del successivo articolo 14.

In tal caso sarà corrisposto al RTI il prezzo contrattuale per i servizi effettivamente prestati fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del RTI inadempiente.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il RTI dovrà adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose di proprietà della Fondazione o di terzi ed è tenuta altresì ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Il RTI risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del RTI nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione – ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o della Fondazione -, nonché a cose – di proprietà della Fondazione o di terzi - presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o di modalità stabilite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto ed imputabili al RTI o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

Il RTI è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti al precedente comma senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa da parte del personale del RTI medesimo.

A tal fine le società componenti il RTI hanno stipulato idonee polizze assicurative menzionate in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto cui il successivo articolo 12 rinvia *integralmente*.

I danni arrecati dal RTI per l'espletamento del Servizio vengono contestati per iscritto alla Società stessa con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui al precedente art. 4.

Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione e il RTI non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il RTI deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 56 del Capitolato Speciale

d'Appalto al quale *si rinvia integralmente*, e si impegna a mantenere valide per tutta la durata del presente contratto le polizze assicurative ivi indicate.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Secondo quanto previsto dall'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatto divieto al RTI sia di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del Servizio, senza preventiva autorizzazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, sia di cedere, in tutto o in parte, il contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di subappalto autorizzato il RTI si impegna al pieno rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3bis, l'eventuale ricorso al subappalto nei casi non previsti dal precedente comma 1 e la cessione possono costituire motivo di risoluzione del contratto, come previsto dal successivo articolo 14, con il riconoscimento dei danni nonché delle spese causate, ed il conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il RTI dovrà rispondere, sia verso la Fondazione che verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto compiute dal RTI medesimo, anche nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in materia.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1453 c.c. e ss., nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) qualora si verificano n. 5 (cinque) successive contestazioni scritte che hanno dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10;
 - b) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e/o inosservanza delle indicazioni fornite dal Responsabile per la Fondazione di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10;
 - c) arbitrario abbandono del servizio da parte del RTI appaltatore;
 - d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
 - e) mancato reintegro del deposito cauzionale
 - f) mancato rinnovo della polizza assicurativa, secondo quanto previsto al precedente art. 7 lett. j);
 - g) impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al RTI, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
 - h) sub-appalto non autorizzato, secondo quanto previsto al precedente art. 13;
 - i) cessione del contratto, secondo quanto previsto al precedente art. 13;
 - j) cessazione dell'attività conseguente a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dal RTI a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;

- k) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le attestazioni e/o abilitazioni richieste per lo svolgimento del Servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alle Società componenti il RTI dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- l) accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nel RTI, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
- m) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamata ai precedenti artt. 6 bis. e 13.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti a), b), c), d), e), f) la Fondazione, entro trenta giorni dal momento in cui ha acquisito conoscenza dell'inadempimento, con lettera raccomandata A/R, può intimare il RTI ad adempiere nel termine di quindici giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti g), h), i), j), k), l), m), la risoluzione si verifica di diritto quando la Fondazione deliberi di avvalersi della relativa clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al RTI mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con un preavviso di almeno 10 giorni.

Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il presente contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il RTI dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna dei servizi a nuova impresa.

L'affidamento del Servizio a terzi verrà notificato al RTI inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime il RTI dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al RTI, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procederà ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del RTI nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il RTI deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rinvia *integralmente*, unitamente alle norme di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

In relazione e limitatamente alle obbligazioni assunte con il presente contratto, per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il RTI, nella persona del sig. Marco Acquafresca, in qualità di Direttore Generale della Società Capogruppo Mandataria del RTI, accetta la designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali relativi ai fruitori del Servizio oggetto del presente contratto, secondo la definizione dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo, in quanto preposta al trattamento dei dati stessi.

Per effetto di tale designazione, il RTI si impegna ad assolvere i seguenti adempimenti:

- 1) osservare la normativa del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali relativi ai dati trattati;
- 2) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati limitatamente al periodo temporale del trattamento, ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno esserle impartite dal titolare;
- 3) individuare e dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento dei dati, nominati ai sensi della normativa vigente;
- 4) informare tempestivamente il titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;

Il RTI è tenuto all'osservanza della normativa del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venisse in possesso durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi formati dalla Fondazione, fatto salvo il preventivo consenso della Fondazione.

In particolare, il RTI deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni, notizie e altro materiale con cui entri in contatto durante l'espletamento del Servizio;
- b) non effettuare riprese cinematografiche e qualunque attività di video

- sorveglianza nei luoghi ove svolge l'attività prevista dal presente contratto;
- c) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale, con espresso riferimento a quelle inerenti la Fondazione e/o Enti alla stessa collegati, gli operatori/collaboratori e lo stato di salute dei pazienti.

ART. 17 - TUTELA DEI DATI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente in relazione agli adempimenti contrattuali e, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non è necessario che il RTI richieda il consenso al trattamento dei dati della Fondazione.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente atto viene redatto in triplice copia in uso bollo ed è soggetto a registrazione a tassa fissa.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del RTI.

Restano comunque a carico del RTI tutte le spese e gli oneri inerenti la stipula e la registrazione del presente contratto di appalto.

ART. 19 - MODIFICHE SOCIETARIE

Il RTI si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

ART. 20 – DOMICILIO

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio legale

rispettivamente presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e attribuisce alla Fondazione il diritto di notifica di tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, con espresso esonero della Fondazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 22 - DICHIARAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il RTI dichiara di ben conoscere e di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto: art. 1 – Oggetto del contratto; art. 2 - Durata dell'appalto; art. 3 - Caratteristiche e descrizione del Servizio; art. 3bis – Locali funzionali all'espletamento dei servizi compresi nell'appalto; art. 4 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 5 - Responsabili del Servizio - Controlli; art. 6 - Importo contrattuale e pagamenti; art. 6 bis- Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 7 – Obbligazioni specifiche del RTI; art. 8 - Personale addetto al Servizio; art. 9 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; art. 10 - Inadempienze e penalità; art. 11 - Responsabilità per danni; art. 12 - Copertura assicurativa; art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto; art. 14 - Risoluzione del contratto; art. 15 - Cauzione definitiva; art. 16 - Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 18 - Spese contrattuali e di registrazione; art. 19 - Modifiche societarie; art. 20 - Domicilio; art. 21 - Foro competente.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto in carta resa legale su n. 44 pagine e n. 5 righe della pagina n. 45, escluse le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, unitamente all'allegato A - parte integrante e sostanziale del presente atto - alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Per: **FONDAZIONE PTV**

POLICLINICO TOR VERGATA

Il Direttore Generale

Enrico Bollero

.....

Per: **R.T.I. CAPOGRUPPO**

MANDATARIA SO.GE.SI. SPA

Il Vice-Presidente del C.d.A.

Giorgio Di Pietro

.....

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa *Maria Cristina Quattrini*

.....

“ALLEGATO A”

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NOTA ALLE PARTI

- 1) *Capitolato Speciale d’Appalto*, comprensivo dei relativi allegati;
- 2) *Progetto di svolgimento del Servizio*, presentato dalla Società in sede di gara;
- 3) *Offerta economica* presentata dalla Società in sede di gara, corredata della “giustificazione del prezzo”;
- 4) *Documento di Informazione sui rischi specifici* della Fondazione;
- 5) *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)*, elaborato a norma dell’ art 26 del D.Lgs. n. 81/08 preliminarmente alla stipula del presente contratto;
- 6) *Verbale di Consegna Urgente del Servizio data 18/11/10.*
- 7) *Stampa in formato A3 delle Planimetrie allegate in cd-rom al Capitolato Speciale d’Appalto (allegati 1 e 2 del CSA).*

La sopra elencata documentazione, depositata agli atti della Fondazione, costituisce parte integrante e sostanziale dei contenuti del presente contratto ancorché non materialmente allegata, e le parti dichiarano di averne piena conoscenza.

Per: **FONDAZIONE PTV**

Per: **R.T.I.**

POLICLINICO TOR VERGATA

SO.GE.SI. SPA

Il Direttore Generale

Il Vice-Presidente del C.d.A.

Enrico Bollero

Giorgio Di Pietro

.....

.....

L’UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa *Maria Cristina Quattrini*

.....